

L'infortunistica stradale nell'ambito del diritto penale

Valentina Manuali

1.1 Recenti interventi normativi a tutela della sicurezza della circolazione stradale p. 1 – 1.2 Il reato colposo. La colpa generica e specifica p. 6 – 1.3 L'accertamento della colpa p. 7 – 1.4 Il nesso causale p. 10 – 1.5 Aspetti procedurali p. 14 – 1.6. La consulenza tecnica e la perizia p. 17 – 1.7 L'incidente probatorio p. 19

1.1 Recenti interventi normativi a tutela della sicurezza della circolazione stradale

Il costante aumento delle vittime di incidenti stradali – un vero bollettino di guerra impressionante per i numeri e i costi umani – ha determinato un'attenzione sempre crescente da parte dell'opinione pubblica riguardo ai reati contro l'incolumità fisica commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Al fine di contenere il crescente tasso di incidentalità nelle strade si sono succeduti negli ultimi anni numerosi e significativi interventi da parte del Legislatore. Nel 2006, con l'approvazione della legge 21 febbraio 2006 n. 102, sono state inasprite le pene edittali e le conseguenze amministrative accessorie del reato di omicidio colposo e di alcune fattispecie di lesioni personali colpose collegate alla violazione delle regole sulla circolazione stradale. Per quanto riguarda l'omicidio colposo l'innovazione è consistita nell'aumento della pena edittale minima; molto più incisivo e articolato è stato l'intervento effettuato sulle pene previste per i reati di colposa offesa dell'incolumità individuale, in quanto sono stati inaspriti considerevolmente il minimo ed il massimo della pena edittale. L'art. 1 della legge citata ha operato, inoltre, un notevole aggravamento della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in caso di reati di lesione personali gravi e gravissime e di omicidio colposo, commessi mediante la violazione delle norme sulla circolazione stradale.

In considerazione della delicatezza dei casi umani trattati in questi tipo di procedimenti, la legge citata ha previsto una semplificazione e accelerazione dell'attività di accertamento e repressione di tali tipi di reati prevedendo delle differenziazioni procedurali. Si è stabilito che la proroga dei

termini di durata delle indagini preliminari¹ può essere concessa una sola volta a differenza del regime previsto per le altre tipologie di reati, nel qual caso le proroghe possono essere più di una, sempre nel rispetto dei termini di durata massima delle indagini previste dall'art. 407 c.p.p..

Sono stati, inoltre, fissati termini precisi per l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero: quando si procede per omicidio colposo la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari, ed il termine che deve intercorrere tra la data di citazione a giudizio e quello in cui si terrà il giudizio non può essere superiore a sessanta giorni; parallelamente si prevede che, nel caso dei reati di lesioni personali colpose gravi e gravissime, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari e la data di comparazione a giudizio va fissata non oltre novanta giorni dall'emissione del decreto. Il numero elevato di procedimenti penali e la lunghezza dei tempi dei processi difficilmente consentiranno di rispettare i termini suddetti, i quali sono, è importante ricordarlo, di carattere meramente ordinatorio².

Nell'intento di fornire una tutela più efficace agli interessi economici dei soggetti danneggiati da illeciti commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la legge 102/06 ha modificato l'art. 24 della l.990/69, nel senso che si è consentito chiedere la liquidazione di una provvisoria³ anche qualora non sussista lo stato di bisogno, che ai sensi della disciplina previgente costituiva l'indispensabile presupposto per attivare la provvisoria tutela risarcitoria.

Nel 2007, sempre al fine di contenere il crescente tasso di incidentalità sulle strade, c'è stato un altro significativo intervento normativo: l'approvazione del decreto legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito nella legge 2 ottobre 2007 n. 160, con il quale sono state individuate linee di intervento preventivo, nonché è stato inasprito il regime sanzionatorio delle violazioni che comportano maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale.

Il Governo ha voluto dare un segnale forte nel momento più difficile dell'anno per quanto riguarda il traffico stradale, quello del grande «esodo» di agosto caratterizzato da un notevole aumento della circolazione dovuto allo spostamento dei veicoli dei vacanzieri: a giustificazione del-

¹ Sugli aspetti procedurali delle indagini preliminari v. *infra* § 1.5.

² Un termine si definisce ordinatorio qualora alla sua violazione non consegua alcuna conseguenza giuridica.

³ La provvisoria è sostanzialmente una liquidazione anticipata del danno che, nel corso del giudizio di primo grado, può essere richiesta dagli aventi diritto al risarcimento e che sarà successivamente imputata alla liquidazione definitiva del danno. «Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al comma 1, il giudice civile o penale, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisoria pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza».

la straordinaria necessità ed urgenza che ha determinato l'adozione del decreto legge sono state poste le allarmanti notizie di cronaca relative ai numerosi incidenti stradali. Con l'approvazione del decreto sono state introdotte normative più puntuali al fine di salvaguardare la sicurezza stradale in un contesto, quale quello italiano, in cui il tasso di incidentalità si mantiene elevato, in controtendenza con il *trend* di costante diminuzione che si riscontra negli altri Paesi della Comunità Europea. Tuttavia la riforma, come ora si vedrà, non è risultata perfettamente coerente dal punto di vista dell'interprete e ciò in parte è certamente dovuto alle esigenze di eccezionalità poste a base del decreto stesso.

È stata reintrodotta in ambito penale la guida senza patente, fattispecie depenalizzata dal Legislatore nel 1999 dopo un iter alquanto discusso disseminato di polemiche. Invero, sotto il profilo della deterrenza sociale, la reintroduzione della rilevanza penale della fattispecie corre il rischio di rilevarsi inefficace, tenuto conto che si tratta di reato contravvenzionale punito, salvo il caso di reiterazione del reato nel biennio, con la sola pena dell'ammenda; soprattutto, poiché è di competenza del tribunale in composizione monocratica, considerati i tempi di durata del processo penale, la prescrizione può costituire un obiettivo ragionevolmente perseguibile dall'imputato.

Sono state inasprite sensibilmente dal punto di vista sanzionatorio la guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (187 C.d.S.), in linea con le richieste di interventi più severi sulle specifiche condotte. Per la guida in stato di ebbrezza sono state poi diversificate le pene in relazione al tasso alcolemico rilevato nel conducente e le distinte ipotesi previste dalle lettere a), b), e c) del comma 2 dell'art. 186 C.d.S. costituiscono autonome fattispecie incriminative, come pacificamente ritenuto dalla Cassazione (vedi, *ex plurimis*, Cass. Sez. IV 1729/2009).

È stato previsto poi il raddoppio delle pene, nonché il fermo del veicolo per novanta giorni nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza, o che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, provochi un incidente stradale (v. art. 186 c. 2 bis e 187 c. 1bis C.d.S.). Per fronteggiare e cercare di risolvere l'incremento di vittime di incidenti stradali dovuti all'abuso di alcool e di stupefacenti il Legislatore nel 2008, con il decreto legge 23 maggio n. 92, il c.d. «decreto sicurezza», convertito nella legge 24 luglio 2008 n. 125, è intervenuto significativamente sul versante dei comportamenti prodromici, innalzando ancora una volta (la terza negli ultimi sette anni) le pene per la guida sotto l'influenza dell'alcool e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. È stata, inoltre, reintrodotta la sanzione penale (la stessa prevista per la più grave delle tre fattispecie di guida in stato di ebbrezza) per il rifiuto opposto dal conducente all'accertamento alcolimetrico; aveva suscitato, invero, notevoli perplessità la depenalizzazione operata dal decreto legge 117/07 di siffatto comportamento.

Se è vero che lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere accertato e provato con ogni mezzo e non necessariamente né unicamente con l'etilometro e con le procedure indicate nell'art. 379 DPR 16 dicembre

1992 n. 495⁴, è altrettanto vero che l'assenza di accertamento pone una serie di problematiche che solo parzialmente possono essere risolte mediante la descrizione dello stato psico-fisico del conducente. Le sole circostanze sintomatiche riferite dagli accertatori possono essere utilizzate dal giudice unicamente ai fini della prova della fattispecie meno grave, imponendosi, per le più gravi, l'accertamento tecnico del livello di alcool nel sangue.

Anche a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge 7 agosto 2007 n.117 convertito nella legge n.160 del 2007, che hanno introdotto un differenziato trattamento sanzionatorio a seconda del tasso alcolemico riscontrato, la giurisprudenza ha ribadito che il giudice può sempre formare il suo libero convincimento in base ad elementi probatori acquisiti diversi dall'alcool-test. Recentemente, la Corte di Cassazione ha confermato che il giudice può dimostrare l'esistenza dello stato di ebbrezza, anche in assenza dell'accertamento strumentale, sulla base delle circostanze sintomatiche, desumibili dallo stato del soggetto (alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso e così via) e dalla condotta di guida (che i verbalizzanti hanno il compito di indicare nella notizia di reato ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale). Tuttavia, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini dell'affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori può il più delle volte circoscriversi alla sola fattispecie meno grave di cui al comma 2 lettera a) dell'articolo 186, imponendosi per le ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcool⁵.

Nell'ipotesi di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, poi, è assolutamente necessario, ai fini della configurabilità della contravvenzione, che lo stato di alterazione del conducente venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. In questo caso deve escludersi che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool, essendo necessarie conoscenze tecniche specialistiche e idonei accertamenti strumentali per individuare le sostanze usate e per la non semplice riconoscibilità di detto stato sulla base di osservazioni empiriche⁶.

Con il c.d. «decreto sicurezza» convertito nella legge 24 luglio 2008 n. 125 sono state introdotte, poi, una serie di disposizioni intese a rafforzare, ancora una volta, l'apparato sanzionatorio dedicato ai reati di omicidio colposo e lesioni personali commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Al comma 3 dell'art. 589 c.p. è stata introdotta

⁴ V. Cass. Sez. IV, n. 36922/2007, Cass. Sez. IV, n. 39057/2004; in base al principio del libero convincimento il Giudice può ritenere provata la sussistenza dello stato di ebbrezza in considerazione di alcune circostanze sintomatiche desumibili dallo stato del soggetto (alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso) e dalla condotta di guida.

⁵ Cass. Sez. IV, n.43313/08.

⁶ V., tra le tante, Cass. Sez. IV, n. 20247/2006.

una nuova circostanza ad effetto speciale (cui è connessa una pena edittale da tre a dieci anni di reclusione, che sicuramente risalta per severità tra i reati colposi) per l'ipotesi che l'omicidio sia stato commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da colui che guidava in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Analoga circostanza aggravante è stata prevista per il reato di lesioni colpose commesso con violazione di norme sulla circolazione stradale. Tale significativo inasprimento sanzionatorio ha voluto costituire una risposta al crescente malcontento dell'opinione pubblica verso la presunta mitezza del trattamento sanzionatorio riservato a tali tipologie di reati. In tale direzione si colloca l'introduzione dell'art. 590 bis c.p. la quale sottrae le aggravanti di cui sopra al giudizio di bilanciamento con le attenuanti⁷, prevedendo che queste ultime non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti e che le relative diminuzioni vengano calcolate sulla quantità di pena risultante dalla precedente applicazione delle stesse aggravanti. Una norma di tale genere non è nuova nel nostro sistema penale, avendo caratterizzato nel recente passato altri interventi del legislatore spinti da analoghi intenti repressivi (in materia di terrorismo, di criminalità organizzata, di reati connessi all'immigrazione clandestina), ma è la prima volta che viene introdotta nei reati, quali quelli connessi alla circolazione stradale, caratterizzati dall'elemento soggettivo della colpa.

L'ennesimo intervento normativo del 2009 in materia di sicurezza pubblica (legge 15 luglio 2009 n.94) ha accentuato l'impostazione di rigore che l'anno prima aveva caratterizzato le disposizioni introdotte con il primo «pacchetto sicurezza» di cui al decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 convertito nella legge 24 luglio 2008 n. 125. Ancora una volta l'intendimento è stato quello contrastare il fenomeno degli incidenti stradali commessi da persone in condizioni psico-fisiche alterate derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Si è intervenuti principalmente sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida estendendosene la misura e l'ambito di operatività; in particolare si è previsto il raddoppio della sospensione della patente di guida nel caso in cui il veicolo con il quale è stato commesso il reato appartenga a persona estranea al reato stesso. La finalità perseguita dal Legislatore è quella di inasprire il trattamento sanzionatorio di chi si pone alla guida di un veicolo non di proprietà allo scopo di evitare proprio il rischio della confisca.

Sempre per le contravvenzioni di guida in condizioni alterate per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti è stata, infine, introdotta un'aggravante speciale nell'ipotesi in cui la violazione sia avvenuta in ora notturna⁸.

⁷ Ad eccezione di quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p.

⁸ Da ultimo, infine, è intervenuta la legge 120 del 2010 la quale ha introdotto significative modifiche al Codice della Strada: tra queste, per quello che interessa l'ambito del diritto penale, la depenalizzazione della fattispecie di cui all'art. 186 lett. a). La guida in stato di ebbrezza, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 per litro è ora sanzionata solo amministrativamente. Nel contempo è stata innalzata la pena edittale detentiva per la violazione della lettera c) della predetta norma.

1.2 Il reato colposo. La colpa generica e specifica

La materia dell'infortunistica stradale dal punto di vista giuridico si colloca nell'ambito dei fatti illeciti. Un fatto è illecito quando è in contrasto con uno o più doveri giuridici e prende il nome di reato (delitto o contravvenzione) in sede penale. Le due figure non sempre coincidono, perché un fatto illecito può essere civilmente rilevante, pur senza integrare una fattispecie di reato (ad esempio il danneggiamento colposo). La commissione di un fatto illecito rende il suo autore civilmente responsabile delle conseguenze che ne sono derivate. L'incidente stradale assume rilevanza penale esclusivamente nel caso in cui uno o più dei soggetti coinvolti abbia riportato lesioni o sia deceduto.

Nell'ipotesi in cui si sia verificato solo un danno ai veicoli il fatto non integra una fattispecie di reato (non esiste il danneggiamento colposo), ma è esclusivamente rilevante dal punto di vista civile obbligando l'autore del danno al risarcimento dei danni.

Le due ipotesi di reato riscontrabili in sede penale sono le lesioni colpose e l'omicidio colposo. Entrambi i reati sono puniti a titolo di colpa.

Nel reato colposo⁹ manca la volontà dell'evento nel senso che il soggetto agente ha consapevolmente posto in essere una determinata condotta, ma non ha previsto, né voluto le conseguenze che ne sono derivate. Questa è la differenza con il reato doloso in cui, viceversa, il soggetto ha voluto quel determinato risultato (per esempio, l'omicidio, le lesioni dolose, in cui lo scopo del reo è appunto quello di uccidere o colpire una persona). Nel caso dell'incidente stradale il soggetto agente certamente non ha voluto cagionare lesioni o addirittura il decesso della vittima, ma ciò si è verificato come conseguenza della sua condotta.

Per configurare la colpa è inoltre necessario che il fatto sia dovuto ad un imprudenza, negligenza o imperizia oppure ad una inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. L'imprudenza è l'avventatezza, la scarsa considerazione delle possibili conseguenze, che può causare ad altri il proprio comportamento, consistente nell'agire quando le regole cautelari lo sconsigliano. La negligenza si concretizza nella trascuratezza, nella mancanza o insufficienza di attenzione e, quindi, nella mancata adozione delle cautele imposte, mentre l'imperizia è l'inettitudine di cui il soggetto agente, pur essendo consapevole, non abbia voluto tener conto.

Come si vede sono concetti alquanto simili che identificano un comportamento riprovevole, nel senso che il soggetto che aveva la possibilità

⁹ Secondo il codice penale il reato è «..colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline». Il reato è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione (art. 43 c.p.).

ed il dovere di essere cauto ed attento, ha invece agito con leggerezza, con inosservanza di regole di condotta sancite dagli usi allo scopo di prevenire eventi dannosi. Se manca questo connotato, nel senso che nessun rimprovero può muoversi al soggetto (per esempio, essendosi verificato il fatto per caso fortuito) si tratta di un fatto incolpevole, privo di rilevanza nel diritto penale. Nel caso di incidente stradale sarà sicuramente qualificato colposo il comportamento di chi, alla guida di un'autovettura, si distrae a guardare il paesaggio e, non accorgendosi che l'autovettura che lo precede ha frenato, la tampona violentemente.

Qualora l'inosservanza riguardi regole di condotte prescritte dall'autorità (leggi, regolamenti, ordini o discipline) si parla di colpa *specificata* per distinguerla dall'altro tipo di colpa detta *generica*.

Nella materia della circolazione stradale specifiche prescrizioni sono contenute nel codice della strada l'inosservanza delle quali configura un profilo di colpa. Se l'incidente si è verificato a causa dell'eccessiva velocità del veicolo, al conducente è imputabile la violazione della norma specifica del codice della strada relativa alla velocità.

Anche nel caso di colpa specifica il contenuto della colpa è il medesimo, verificandosi sempre un'imprudenza o una negligenza, in quanto è imprudente e negligente non solo colui che omette le cautele imposte dagli usi nella vita ordinaria, ma anche chi omette le cautele che sono prescritte in modo esplicito dalle norme.

In sostanza il carattere essenziale della colpa consiste nell'inosservanza di precauzioni doverose.

L'essenza unitaria della responsabilità colposa è oramai convincentemente ravvisata nel rimprovero che si muove al soggetto per aver realizzato involontariamente, ma pur sempre attraverso la violazione di regole doverose di condotta, un fatto di reato che egli poteva evitare mediante l'osservanza, esigibile, di tali regole.

1.3 L'accertamento della colpa

La sussistenza della colpa, ovviamente, deve essere provata.

La presenza della colpa si accerta in maniera diversa a seconda che si tratti di colpa generica (imprudenza o negligenza generica, che deriva dall'inosservanza di usi sociali) o specifica (imprudenza o negligenza specifica che trae origine da violazione di leggi, regolamenti ordini o discipline). Nel primo caso si fa riferimento al criterio della prevedibilità dell'evento e della prevenibilità od evitabilità. Si può parlare di imprudenza e negligenza generica solo quando era prevedibile che dall'azione sarebbe derivato l'evento nocivo, perché se l'evento non poteva essere previsto, nessun tipo di rimprovero può attribuirsi al soggetto agente. In tema di reati colposi il parametro della prevedibilità dell'evento consiste in un giudizio ripetuto nel tempo, che si fonda sulla costanza dell'esperienza, la quale mostri che ad una certa condotta, azione od omissione, segue sempre, e non eccezionalmente, un determinato evento di danno o di pericolo, cosicché il fatto

eccezionale non può essere il contenuto della prevedibilità¹⁰. Per accertare la sussistenza della colpa, oltre alla prevedibilità, è necessaria la evitabilità dell'evento, perché l'effetto che il soggetto non è in grado di impedire, non può essergli posto a carico, trattandosi di una mera fatalità.

Sia la prevedibilità che la evitabilità vanno determinate in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze in cui il soggetto si trova ad agire cioè in base al parametro relativistico dell'agente modello, cioè dell'uomo giudizioso *eiusdem professionis et condicionis*¹¹. Il giudizio sulla prevedibilità è relativo, nel senso che l'evento può essere prevedibile per una persona e non per un'altra (ad esempio in caso di crollo di un edificio può riscontrarsi un'imprudenza o negligenza nella condotta del direttore dei lavori e non in quella dell'assistente). Esse non possono essere determinate né con il parametro del soggetto agente, perché se si dovesse tenere conto di tutte le caratteristiche personali, e quindi delle sole conoscenze del medesimo e non di quelle che è tenuto ad avere, si arriverebbe pressoché sempre ad escludere la colpa; né con il parametro del soggetto più esperto, cioè della miglior scienza ed esperienza umana, perché la maggior parte dei soggetti non può essere ricondotta a tale livello e quindi si ravviserebbe quasi sempre la colpa¹²; né, infine, col parametro dell'uomo medio perché in tale maniera si privilegierebbe l'uomo più esperto del normale e si trascurerebbero quelle condizioni personali (disturbi della vista dell'udito e così via) che impongono speciali regole cautelari e giudizi autonomi.

L'evitabilità è esclusa nei casi di inutilità del comportamento alternativo corretto, quando cioè l'evento seguito alla condotta scorretta si sarebbe verificato, con altissima probabilità, anche tenendo la condotta conforme alla regola cautelare. L'automobilista il quale sorpassando senza il rispetto delle distanze laterali investe il ciclista che avrebbe egualmente investito mantenendo la distanza prescritta, in quanto la vittima ubriaca aveva compiuto una brusca sterzata, non può ritenersi colpevole dell'investimento.

¹⁰ Cass. Sez. IV n. 2147/1997.

¹¹ «In tema di reati colposi la prevedibilità altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una certa condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto *modello d'agente*, il modello *dell'homo eiusdem professionis et condicionis* ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività che importa l'assunzione di certe responsabilità nella comunità la quale esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta»; Cass. Sez. IV n. 1345/93. «Il fondamento della responsabilità colposa è dato dalla prevedibilità del pericolo, non essendo altro la prevedibilità che la possibilità dell'uomo coscienzioso e avveduto, *dell'homo eiusdem professionis et condicionis*, di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che un certo evento è evitabile adottando determinate regole di diligenza», così testualmente Cass. Sez. IV n. 4793/1991.

¹² «L'imprudenza commessa da persona priva delle nozioni tecniche necessarie per il compimento di un'attività pericolosa non può essere valutata alla stessa stregua di quella di un soggetto tecnicamente competente. Poiché l'inesperto non è in grado di apprezzare compiutamente il pericolo e di fronteggiarne possibili effetti, il parametro di valutazione della colpa, fermo restando il libero apprezzamento del giudice di merito, può essere solo quello dell'ordinaria diligenza e prudenza richiesto dalle regole di comune esperienza, e non certo quello richiesto all'esperto esecutore»; testualmente Cass. Sez. IV n. 11053/1996.

Un discorso parzialmente difforme si pone per quanto riguarda l'accertamento della colpa specifica. Anche in questo caso, come per la colpa generica, si richiede l'inosservanza della regola cautelare ma, mentre per la colpa generica occorre accertare caso per caso la prevedibilità ed evitabilità (da parte dell'agente modello), per la colpa specifica è sufficiente accertare l'inosservanza della regola di condotta scritta e la riconducibilità dell'evento cagionato al tipo di evento che tale regola intende prevenire. In tema di colpa specifica per inosservanza della regola cautelare imposta dalla legge, dal regolamento, ordine o disciplina, la prevedibilità dell'evento colposo è insita nello stesso precetto normativo violato, perché la norma è imposta dalla necessità di evitare il pericolo che si verifichi l'evento dannoso attraverso l'inosservanza del comportamento indicato nel precetto normativo¹³. In altri termini non c'è necessità di dimostrazione, perché l'inosservanza della regola scritta determina di per sé quell'imprudenza e negligenza che costituisce l'essenza della colpa.

Per quanto riguarda la tematica dell'infortunistica stradale, il codice della strada contiene una serie di disposizioni di natura cautelare che, essendo rivolte alla specifica categoria dell'automobilista, sono già state concepite e costruite in rapporto alla prevedibilità ed evitabilità da parte dell'automobilista giudizioso (automobilista modello).

L'accertamento della colpa specifica si differenzia in relazione al tipo di norme che contengono le prescrizioni cautelari. Vi sono, infatti, norme più rigide che determinano la condotta cautelare in termini netti (ad esempio, il divieto di sorpasso a destra) rispetto alle quali l'inosservanza dà luogo automaticamente a colpa, poiché si tratta di standard normativo a cui deve attenersi l'automobilista modello. Sono escluse, ovviamente, le situazioni in cui l'osservanza della norma comporterebbe il pericolo degli eventi che la stessa norma mira a scongiurare, situazioni nelle quali il soggetto agente è tenuto a discostarsene ed ad osservare altre regole di condotta individuabili in base ai criteri della prevedibilità dell'agente modello. È il caso delle manovre di emergenza per evitare ostacoli improvvisi e intralci nel traffico della circolazione stradale: ad esempio, il sorpasso a destra perché la sinistra è ostruita da un incidente.

Altre norme sono più elastiche ed indicano una condotta individuabile in base a circostanze concrete rispetto alle quali occorre fare riferimento anche alla prevedibilità ed evitabilità dell'agente modello: così la norma che prescrive la distanza di sicurezza tale da consentire l'arresto tempestivo del veicolo e commisurata a tutte le circostanze del caso. Un caso emblematico tratto dalla giurisprudenza è quello relativo alla norma del codice della strada che impone di circolare in prossimità del margine destro della carreggiata (art. 143 C.d.S.). Secondo la Suprema Corte la regola della destra rigorosa non implica che vi sia sempre obbligo di rasentare il margine destro della carreggiata perché ciò, in molte circostanze, può es-

¹³ Cass. Sez. IV n. 10333/1997.

sere fonte di pericolo e va considerato come elemento di colpa quando da un simile comportamento consegua un fatto dannoso. È stato conseguentemente affermato che il conducente, il quale si accinge a superare un pedone, specialmente di notte, ha l'obbligo non solo di moderare la velocità, ma anche quello di assicurare un adeguato margine di sicurezza laterale, essendo comunque prevedibile la presenza di pedoni sul lato destro della strada e la probabilità di spostamenti di essi¹⁴.

È importante sottolineare che la responsabilità non si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, ma è limitata ai risultati che la norma stessa mirava a prevenire, cioè evitabili con la sua osservanza. L'automobilista, procedendo a sinistra della semicarreggiata di pertinenza, risponderà di un incidente stradale causato da questa condotta, ma non dell'investimento del bambino comparso improvvisamente sulla strada; di questo evento risponderà solo se nella condotta di guida sia ravvisabile l'inosservanza di una regola di prudenza o di diligenza.

Al contrario l'osservanza delle norme cautelari scritte potrebbe non escludere la responsabilità colposa quando le stesse non siano esaustive delle regole prudenziali esigibili rispetto a quella determinata attività o situazione pericolosa, potendo residuare una colpa generica; ad esempio, il conducente proveniente da destra che gode del diritto di precedenza non è esonerato dall'osservanza delle norme di comune prudenza. La giurisprudenza ha in più occasioni affermato che il conducente di un veicolo che abbia l'obbligo di precedenza, prima di immettersi nella sede stradale, non può limitarsi a verificare che l'altro conducente gli abbia concesso la precedenza, ma, per andare esente da colpa, deve verificare, con la massima diligenza, che non vi siano altri veicoli favoriti e procedere nella manovra solo quando abbia acquisito la certezza che non vi siano detti veicoli o che i loro conducenti abbiano con sicurezza consentito l'attraversamento del percorso. In base a siffatti principi è stato condannato per omicidio colposo il conducente di un veicolo che, avendo l'obbligo di dare la precedenza, si era immesso nella sede stradale, grazie anche alla precedenza attribuitagli di fatto da altro veicolo favorito, omettendo però di controllare il sopraggiungere di altri veicoli dietro quest'ultimo, pure aventi il diritto di precedenza: onde si era verificato un incidente con un motoveicolo che, seppur improvvisamente, superando sulla sinistra il veicolo che si era fermato, aveva finito con il collidere con il veicolo dell'imputato¹⁵.

1.4 Il nesso causale

Un problema che assume notevole rilevanza nell'ambito della tematica della ricostruzione del sinistro stradale e nel diritto penale in generale è quello del nesso causale.

¹⁴ Cass. Sez. IV n. 15373/2005.

¹⁵ Cass. Sez. IV n. 39391/2005.

Il problema del nesso causale si pone perché ogni evento del mondo esteriore, e quindi anche l'incidente stradale, si verifica per una molteplicità di circostanze alcune delle quali non sono realizzate dall'uomo. Ne deriva la necessità di stabilire dal punto di vista giuridico quando l'uomo possa considerarsi causa di un evento.

Il codice penale tratta del nesso causale agli articoli 40 e 41: l'art. 40 prevede genericamente la necessità del nesso causale tra l'azione e l'evento¹⁶, il successivo articolo statuisce che «il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui». L'interpretazione più seguita della norma è quella secondo la quale il nesso causale è escluso quando l'evento è dovuto ad un fattore eccezionale. Il fattore eccezionale è quel fattore causale che ha reso possibile il verificarsi di un evento, secondo la miglior scienza ed esperienza, e non è conseguenza neppure probabile della condotta posta in essere dal soggetto agente.

L'esempio classico che in questi casi riportano i manuali di diritto penale è quello della persona che, dopo aver subito lesioni a seguito di un incidente stradale, venga trasportata in ospedale e lì muoia a seguito di un incendio. Al responsabile del sinistro non potrà mai essere imputato il reato di omicidio colposo, in quanto la morte della vittima è dovuta ad un fattore eccezionale, e cioè l'incendio dell'ospedale. In questo caso manca il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento mortale. Il discorso si pone negli stessi termini nell'ipotesi in cui l'evento mortale sia stato causato dalla condotta imprudente ed imprevedibile della persona offesa; se la condotta di quest'ultima si presenta del tutto eccezionale ed imprevedibile, indipendente dal fatto del reo e si inserisce in una serie causale come fattore determinante ed autonomo dell'evento, viene meno il nesso causale con la condotta colposa dell'agente. La giurisprudenza è costante nell'affermare che nell'ipotesi in cui il conducente di un veicolo venga a trovarsi in una situazione di pericolo improvvisa, esclusivamente dovuta ad una condotta illecita altrui, non risponde a titolo di colpa per non aver posto in essere una manovra di emergenza adeguata ad evitare l'incidente¹⁷.

Anche qualora si accerti che la condotta antigiridica di uno degli utenti della strada integri la violazione di specifiche norme di legge o di

¹⁶ Testualmente stabilisce l'art. 40 c.p. che «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.»

¹⁷ Cass. Sez. IV n. 18782/2003.

precetti generali di comune prudenza ciò di per sé non può far presumere l'esistenza del nesso causale tra siffatta condotta e l'evento dannoso. La sussistenza del nesso causale va sempre provata e deve essere esclusa quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o che sia stato determinato esclusivamente da una causa diversa. In un caso recentemente posto all'attenzione della Corte di Cassazione è stata confermata la decisione del giudice di merito, che aveva assolto un automobilista dal reato di omicidio colposo in danno di un ciclista basandosi essenzialmente sulle conclusioni della ricostruzione tecnica dell'incidente, che aveva accertato che l'incidente stradale si sarebbe ugualmente verificato anche qualora l'automobilista avesse rispettato il limite di velocità. In quel caso il superamento del limite di velocità, tra l'altro in misura non particolarmente elevata, era stato ritenuto irrilevante ai fini della causazione dell'incidente, il quale si sarebbe verificato anche senza l'accertata violazione da parte dell'automobilista¹⁸.

In tema di infortunistica stradale, quando una situazione di pericolo sia di tale evidenza o prevedibilità da poter essere agevolmente superata od evitata con l'uso della normale prudenza e diligenza, non può essere ritenuto responsabile dell'evento colposo colui che ha posto in essere detta situazione, poiché essa costituisce solo l'occasione dell'incidente medesimo, dovendosi ricercare la causa di questo esclusivamente nella negligenza o imprudenza della vittima¹⁹. In un caso in cui, a seguito di un incidente stradale, si era verificato un incendio a causa dell'esplosione del serbatoio di un veicolo ed era deceduto un terzo soccorritore che si era avvicinato al veicolo in fiamme, è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione che l'affermazione della colpa del responsabile del sinistro in ordine al delitto di incendio colposo non comportava necessariamente la sussistenza della colpa del suddetto anche in ordine al delitto di omicidio colposo per la morte del soccorritore. Il dovere civico di prestare soccorso non deve essere compiuto indiscriminatamente e con incoscienza noncuranza del pericolo; la condotta del soccorritore che non tiene conto di tali essenziali condizioni risulta al di fuori di ogni normale prevedibilità, ed essendo per tale motivo del tutto eccezionale ed indipendente dal fatto del responsabile del sinistro, si inserisce in una serie causale come fattore determinante ed autonomo dell'evento²⁰.

È importante evidenziare che l'accertata violazione da parte di uno dei conducenti di una specifica norma di legge o di precetti generali di comune prudenza non è di per sé sufficiente per affermare la responsabilità (anche solo concorrente) di questi in ordine alla causazione dell'evento dannoso verificatosi. Il nesso causale tra la suddetta condotta violatrice e l'evento deve essere necessariamente provato con dati di fatto ed elementi di certez-

¹⁸ Cass. Sez. IV n. 40802/2008.

¹⁹ Cass. Sez. IV n. 6245/1988.

²⁰ Cass. Sez. IV n. 14198/1990.

za – e non sulla base di ipotesi e congetture – e deve essere escluso tutte le volte in cui si accerti che l'incidente si sarebbe verificato anche senza quella condotta o che sia stato determinato esclusivamente da una causa diversa.

Appare interessante, al riguardo, richiamare un caso emblematico, recentemente sottoposto all'esame della Corte di Cassazione²¹. Si trattava di un incidente verificatosi perché l'auto della vittima, nell'uscire da una curva sinistrorsa, a causa del manto stradale bagnato e della velocità non consona alla conformazione della strada, aveva invaso l'opposta corsia di marcia ed era andata a collidere con l'auto dell'imputato il quale procedeva nella propria semicarreggiata. La vittima non indossava la cintura di sicurezza, era stata sbalzata fuori dell'abitacolo ed era finita sull'asfalto riportando gravi lesioni personali a seguito delle quali era successivamente deceduta. I Giudici di primo e secondo grado assolvevano l'imputato non ravvisando elementi per ritenere provata la sussistenza del nesso causale – neppure a livello di concausa – tra la condotta dell'imputato e l'incidente. In particolare, era stato accertato che l'imputato, nel momento in cui si era verificato lo sbandamento dell'auto della vittima con la conseguente invasione ad opera della stessa della propria corsia di marcia, aveva tentato una manovra di emergenza sterzando sulla destra e frenando, senza riuscire ad evitare l'impatto. La velocità tenuta dall'imputato, superiore (di circa 25 km/h orari) al limite previsto di 30 km/h, risultava ininfluenza nella causazione del sinistro in quanto la velocità inferiore avrebbe al più consentito allo stesso di arrestare la marcia dell'auto qualche metro prima, ma l'incidente si sarebbe comunque verificato e la vittima, priva delle cinture di sicurezza, sarebbe comunque sbalzata fuori dall'autovettura in conseguenza della rottura del parabrezza. Quindi la violazione da parte dell'imputato della norma concernente il limite di velocità non era da porsi in rapporto di causalità con l'incidente, posto che, anche qualora il medesimo avesse tenuto una velocità conforme ai limiti previsti, il sinistro si sarebbe ugualmente verificato con modalità sostanzialmente analoghe e soprattutto con le medesime conseguenze letali per la vittima. La Suprema Corte confermava le decisioni dei giudici di merito ribadendo il principio di diritto sopra enunciato.

Altri fattori che escludono il nesso causale sono il caso fortuito e la forza maggiore, concetti i quali comprendono tutti quegli avvenimenti ritenuti conseguenza non probabile o addirittura non possibile di quel tipo di condotta.

L'accadimento fortuito, per produrre il suo effetto di escludere la punibilità dell'agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta dello stesso, sia dalla di lui colpa; se, dunque l'accadimento, seppur eccezionale, ben poteva in concreto essere previsto ed evitato, non è possibile parlare di caso fortuito in senso tecnico²². Un esempio di caso fortuito è quello dell'investimento da parte dell'automobilista del bambino che cade

²¹ Cass. Sez. IV n. 24898/2007.

²² Cass. Sez. III n. 1814/1998.

dal balcone sulla strada. È indubbio che, in questo caso, l'evento si è verificato per fattori del tutto eccezionali e non era assolutamente prevedibile secondo la miglior scienza ed esperienza.

La forza maggiore si identifica con tutte quelle forze naturali, non dominabili dal soggetto, che lo determinano ad un determinato atto. Ad esempio, il ferimento di un passante a causa dell'investimento da parte di un motociclista sbalzato da un'improvvisa tromba d'aria.

Entrambi i casi escludono la causalità tra la condotta e l'evento e, conseguentemente, anche la colpevolezza, tenuto conto che l'agente non poteva prevedere come verosimile ciò che non era tale neppure per la miglior scienza ed esperienza.

1.5 Aspetti procedurali

Dal punto di vista strutturale il sistema delineato dal codice di procedura penale si articola in una fase procedimentale, rimessa all'iniziativa investigativa del pubblico ministero, e una fase processuale, in cui è previsto il contraddittorio delle parti dinanzi al giudice. L'individuazione di due fasi distinte²³, determinando una separazione tra le indagini preliminari ed il dibattimento, ha riflessi in relazione al regime di utilizzabilità degli atti, nel senso che potrà essere utilizzata come prova nel dibattimento solo quella formatasi nel contraddittorio delle parti.

È di regola escluso, viceversa, che gli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, in quanto atti assunti da una sola parte e cioè dal pubblico ministero, possano essere utilizzati come prova in dibattimento. Gli atti delle indagini preliminari possono essere utilizzati per tutte le decisioni incidentali che il giudice debba adottare nel corso delle indagini preliminari (ad esempio, per l'applicazione di misure cautelari, per l'emissione di un sequestro preventivo) e nei riti alternativi al dibattimento (abbreviato, patteggiamento).

La separazione delle fasi si riflette nella distinzione degli atti in due fascicoli – il fascicolo del pubblico ministero e il fascicolo del dibattimento – che si differenziano in base al regime di utilizzazione degli atti in esso contenuti.

Nel fascicolo del pubblico ministero sono contenuti indistintamente tutti gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari mentre nel fascicolo del dibattimento sono contenuti solo gli atti che possono essere conosciuti dal giudice prima dell'udienza. Nel fascicolo del dibattimento sono inseriti quindi tutti gli atti che si sono formati nel contraddittorio delle parti.

La fase procedimentale coincide con la fase delle indagini preliminari. Le indagini preliminari si aprono con l'acquisizione della notizia di reato

²³ La separazione delle fasi è principio cardine dei sistemi accusatori, che si contrappongono ai c.d. sistemi inquisitori nei quali l'istruzione ed il dibattimento sono considerate entrambe fasi dello stesso processo, essendo sovrapponibili, in quanto funzioni pubbliche, sia l'accusa che la giurisdizione.

che deve essere immediatamente iscritta in un registro (c.d. registro delle notizie di reato; v. art. 335 c.p.p.) custodito presso l'ufficio del pubblico ministero e si chiudono con la richiesta di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale. Le indagini preliminari durano di regola sei mesi (un anno per i reati più gravi; art. 405c.2 c.p.p.) e sono consentite proroghe di sei mesi, ove ricorrano specifici presupposti, su autorizzazione del giudice, sentite le parti (art. 406 e 407 c.p.p.). Come si è già ricordato, la legge 102/2006 ha previsto che, in caso di reati di lesione personali gravi e gravissime e omicidio colposo commessi mediante la violazione delle norme sulla circolazione stradale, la proroga può essere concessa una sola volta a differenza del regime previsto per le altre tipologie di reati. Durante la fase delle indagini preliminari ogni procedimento è contrassegnato dal numero di registro notizie di reato (R.G.N.R.).

La fase processuale si apre con l'esercizio dell'azione penale²⁴. Il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione e chiedendo il rinvio a giudizio dell'imputato. La rilevanza penale di un sinistro stradale si ha, come si è già detto, quando le persone coinvolte (conducente, trasportati, pedoni) hanno riportato lesioni o sono decedute. Nel primo caso il reato di lesioni colpose (590 c.p.) è procedibile a querela²⁵, nel secondo caso si procede d'ufficio.

Quando si verifica un incidente stradale in cui le persone coinvolte hanno riportato lesioni o addirittura sono decedute, vi è un immediato intervento della polizia giudiziaria (generalmente polizia stradale o municipale). Alla polizia giudiziaria spetta il compito di prendere notizia dei reati, di impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, di ricercarne gli autori e di compiere tutti gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (art. 55 c.p.p.). Il tempestivo intervento della polizia giudiziaria è fondamentale per garantire la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Nel caso in cui il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente (situazione che si verifica nella quasi totalità dei sinistri stradali) e vi è pericolo che le cose pertinenti al reato o lo stato dei luoghi si alterino, si disperdano o si modifichino, la polizia giudiziaria può procedere ai necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose e delle persone e, se del caso, può anche procedere al sequestro del corpo del reato o delle cose ad esso pertinenti²⁶ (art. 354 c.p.p.). Qualora sia necessario, per gli

²⁴ Con l'esercizio dell'azione penale la persona sottoposta alle indagini diviene formalmente imputato.

²⁵ Ai sensi dell'art. 120 c.p. «Ogni persona offesa da un reato, per cui non debba procedersi d'ufficio ha diritto di querela. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità mentale, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato». Il termine per proporre querela è di tre mesi dal giorno della notizia del reato (art. 124 c.p.p.).

²⁶ «Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo»(art. 253 c.p.p.).

accertamenti e rilievi la polizia giudiziaria può farsi assistere da persone dotate di specifiche competenze tecniche (art. 354, c.2, c.p.p.).

La polizia giudiziaria provvede innanzitutto a effettuare tutti i rilievi tecnici per descrivere la zona del sinistro; provvede a sequestrare gli autoveicoli coinvolti nonché tutte quelle cose che possono essere utili per individuare meglio la dinamica dell'incidente (rottami, frammenti distaccatisi dai veicoli, pezzi di segnaletica stradale e altri oggetti urtati nell'incidente; in alcune situazioni, ad esempio nel caso di un investimento di un pedone, anche gli indumenti della persona investita possono essere utili per la ricostruzione della dinamica del sinistro). Il verbale di sequestro (di cui una copia va consegnata alla persona a cui le cose sono state sequestrate) deve essere trasmesso entro 48 ore per la convalida al pubblico ministero, il quale entro le successive 48 ore convalida il sequestro, ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate qualora ravvisi l'insussistenza dei presupposti per il sequestro. Il provvedimento di convalida va notificato alla persona sottoposta alle indagini (oltre che alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla restituzione nel caso che non coincidano con la persona sottoposta alle indagini)²⁷. Il provvedimento di convalida conterrà anche la c.d. «informazione di garanzia»²⁸, in quanto il sequestro è uno degli atti a cui il difensore a diritto di assistere (365 c.p.p.).

Con il verbale di sequestro la polizia giudiziaria trasmette generalmente un'informativa sommaria per consentire al pubblico ministero di avere una cognizione rapida, sia pure approssimativa, della dinamica dell'incidente, al fine di poter individuare le norme violate e le specifiche responsabilità.

Sono atti irripetibili, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., quelli mediante i quali la polizia giudiziaria prende diretta cognizione di fatti, situazioni e comportamenti umani, dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili per la loro natura, di subire modificazioni o, addirittura, di scomparire in tempi più o meno brevi, cosicché, in seguito potrebbero essere soltanto riferiti. La planimetria redatta dalla polizia stradale costituisce un atto irripetibile, in quanto ricostruisce la cinematica del sinistro nell'immediatezza dell'evento²⁹ e così il verbale di sopralluogo nel quale si descrive una situazione soggetta a modifiche³⁰. In tema di guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto alcool test, eseguito con le procedure e gli strumenti di cui

²⁷ Contro il decreto di convalida di sequestro probatorio la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame (art. 355 c.3, c.p.p.).

²⁸ L'informazione di garanzia è l'atto con cui viene comunicato alla persona sottoposta alle indagini che si sta procedendo nei suoi confronti e contiene l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate e della data e del luogo del fatto, con l'invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore. Essa va spedita o notificata solo in occasione del compimento di un atto cui abbia diritto di assistere il difensore.

²⁹ Cass. Sez. IV n. 7066/97.

³⁰ Cass. Sez. I n. 2555/1994.

all'art. 186 del codice della strada e all'art. 379 del relativo regolamento, costituisce un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ai sensi dell'art. 354 c. 3 c.p.p., il cui esito può essere legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento³¹. Il concetto di irripetibilità si riferisce, infatti, all'impossibilità di attuare in sede dibattimentale quello stesso atto che la polizia giudiziaria ha, a suo tempo, compiuto.

La polizia giudiziaria entro il termine di conclusione delle indagini invierà poi al pubblico ministero una informativa dettagliata su tutta l'attività di indagine compiuta.

1.6 La consulenza tecnica e la perizia

Generalmente, per gli incidenti stradali con dinamiche più semplici, la relazione della polizia giudiziaria è sufficiente per consentire al pubblico ministero di determinarsi in merito alla scelta di esercitare l'azione penale o di archiviare il caso. In molti casi, tuttavia, soprattutto negli incidenti stradali più complessi, quando si rende necessario un approfondimento dal punto di vista tecnico, il pubblico ministero si avvale dell'opera di un consulente.

La norma di riferimento in questo caso è l'art. 359 c.p.p. ai sensi della quale «il pubblico ministero quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la propria opera».

Il secondo comma della norma citata prevede che il pubblico ministero possa anche autorizzare il proprio consulente ad assistere a singoli atti di indagine. Ai consulenti nominati dal pubblico ministero, come del resto agli esperti nominati dall'autorità di polizia giudiziaria a norma dell'art. 348, quarto comma c.p.p., spetta la qualifica di pubblici ufficiali, posto che costoro, a differenza dei consulenti dell'imputato che perseguono interessi di parte privata, concorrono oggettivamente all'esercizio della funzione giurisdizionale³². Non sono previste particolari formalità per il conferimento e per l'espletamento dell'incarico, essendo sufficiente un decreto di nomina.

La consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero non costituisce un momento di formazione della prova, non è una perizia, e non appartiene – essendo gli accertamenti ivi contenuti sempre ripetibili – alla verifica in contraddittorio degli elementi del processo³³.

³¹ Cass. Sez. VI n. 26717/03.

³² Cass. Sez. VI n. 4062/1999.

³³ Sulla base di tali principi, non costituendo un momento di formazione della prova, recentemente la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 359 c.p.p. (con riferimento all'art. 111 della Costituzione), nella parte in cui non prevede la spedizione di avvisi all'indagato in relazione alla nomina di un consulente tecnico da parte del pubblico ministero; v. Cass. Sez. V n. 3178/00.

La relazione scritta del consulente rimarrà inserita nel fascicolo del pubblico ministero e potrà essere conosciuta dal giudice solo dopo l'esame dibattimentale del consulente.

Diverso è il caso in cui l'accertamento che deve essere compiuto dal consulente riguardi «persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione» cioè sia irripetibile. In tal caso l'accertamento assume funzione di prova e tende a divenire sostitutivo della perizia. Un'ipotesi tipica di accertamento tecnico irripetibile è l'autopsia. Nel caso in cui l'incidente stradale determini la morte di una persona il conferimento dell'incarico al medico legale per effettuare l'esame autoptico deve essere dato nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p..

Per il fatto che l'accertamento, per sua natura, non può essere ripetuto, la legge prevede una disciplina particolare al fine di garantire la partecipazione di tutte le parti del processo in questo momento.

Il pubblico ministero deve avvertire la persona sottoposta alle indagini che è assistita da un difensore d'ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia (art. 360 c.2 c.p.p.) e procede al conferimento dell'incarico alla presenza dei difensori e dei consulenti di parte eventualmente nominati, i quali hanno diritto di partecipare agli accertamenti e formulare osservazioni e riserve (art. 360 c.3 c.p.p.). L'accertamento tecnico irripetibile, pur essendo un atto formato nella fase delle indagini preliminari, andrà inserito nel fascicolo del dibattimento. Per tutto quanto non previsto dalla norma di cui all'art. 360 c.p.p. deve farsi riferimento alla disciplina della perizia.

La perizia è il procedimento che consente al giudice (in sede dibattimentale, oltre che in sede di incidente probatorio) di avvalersi di un ausiliario tecnico quando è necessario svolgere indagini o acquisire valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche. Come si è visto la sua funzione è del tutto analoga a quella che svolge il consulente per il pubblico ministero.

Alle operazioni peritali possono partecipare i consulenti tecnici di parte proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve. Le norme contenute nell'art. 230 c.p.p. non esauriscono l'ambito di operatività consentito al consulente di parte il quale può svolgere, al di fuori delle vere e proprie operazioni peritali, degli accertamenti e riferirne mediante memoria scritta al giudice, al quale spetta il compito di riconoscere eventualmente valore probatorio all'attività svolta dal consulente³⁴. La relazione scritta del perito assume il ruolo di documentazione delle operazioni peritali e nella stessa si deve dare atto anche delle osservazioni e delle riserve dei consulenti tecnici di parte (art. 230, c.2 c.p.p.).

L'ambito di operatività del consulente tecnico è disciplinato dall'art. 230 c.p.p. nel senso che la sua attività può esplicarsi, sia nel momento di conferimento dell'incarico al perito, presentando al giudice richieste, os-

³⁴ «Al fine di esercitare il diritto alla prova di cui all'art. 190 c.p.p., le parti possono svolgere attività integrativa di indagine, sicché i pareri espressi da consulenti di parte a mezzo di relazione scritta, ritualmente formulata e acquisita agli atti del processo, possono ben essere utilizzati ai fini della decisione»; così Cass. Sez. IV n. 14863/2004.

servazioni e riserve, sia nel corso delle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve delle quali, come si è detto, deve darsi atto nella relazione. Il comma quarto dell'articolo da ultimo citato pone dei limiti temporali alla facoltà di intervento del consulente tecnico proprio al fine di evitare che la sua attività possa ritardare lo svolgimento della perizia³⁵.

È opportuno ricordare che il perito potrà essere autorizzato dal giudice a prendere visione unicamente degli atti, dei documenti e delle cose prodotte dalle parti che possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento, e, per tale motivo, si trova rispetto agli atti del processo, in condizioni di conoscenza analoghe a quelle del giudice. Non potrà fondare la propria valutazione sull'intera situazione probatoria delle indagini preliminari e il suo giudizio sarà esclusivamente tecnico a differenza dei consulenti i quali, potendo consultare il fascicolo del pubblico ministero, apporteranno al contraddittorio un contributo che si inserisce nel quadro complessivo della prospettiva della parte che assistono, in maniera tale da risultare conforme all'impostazione dell'accusa o della difesa.

1.7 L'incidente probatorio

In alcuni casi, al fine della ricostruzione della dinamica di un incidente stradale particolarmente complesso, il pubblico ministero può decidere di chiedere un incidente probatorio. Tale mezzo è previsto nel caso in cui occorra procedere a una perizia che, se fosse disposta in dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore ai sessanta giorni.

L'incidente probatorio costituisce una deroga al principio di separazione funzionale della fase delle indagini preliminari e la fase del processo in quanto consente, per mezzo dell'intervento incidentale del giudice, l'acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti nel corso delle indagini preliminari. Esso deve essere richiesto al giudice per le indagini preliminari e può essere richiesto dal pubblico ministero e dalla persona sottoposta alle indagini. La richiesta va notificata a tutte le persone sottoposte alle indagini e ai loro difensori (se a proporla è stata una persona sottoposta alle indagini va notificata anche al pubblico ministero). Quindi, a differenza della consulenza tecnica disposta direttamente dal pubblico ministero ai sensi del 359 c.p.p., tutte le parti del procedimento sono poste in grado di interloquire prima della decisione del giudice prospettando al medesimo deduzioni, depositando cose e producendo documenti³⁶.

³⁵ È stato, pertanto, ritenuto dalla Corte di Cassazione che, nell'ipotesi in cui il consulente non abbia esplicitato alcuna forma di intervento nel momento di conferimento dell'incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali, non ricorre alcun obbligo da parte del Giudice di esaminare il consulente dopo che si sia concluso l'esame del perito d'ufficio nel corso di una perizia disposta in dibattimento; Cass. Sez. I n. 11867/95.

³⁶ Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero che non l'abbia proposta e le persone sottoposte alle indagini diverse dal richiedente, possono presentare

Quando accoglie la richiesta di incidente probatorio il giudice, con un ordinanza in cui stabilisce l'oggetto della prova e le persone interessate alla sua assunzione, nomina il perito fissando l'udienza per il conferimento dell'incarico e dispone la citazione delle persone che devono comparire. Il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici.

All'udienza fissata per il conferimento dell'incarico sia il pubblico ministero che la persona sottoposta alle indagini potranno interloquire con il giudice in merito al quesito da sottoporre al perito, avvalendosi eventualmente della competenza specifica dei propri consulenti.

Il perito è vincolato a prestare una dichiarazione con cui si impegna a svolgere fedelmente l'incarico e a mantenere il segreto e, se non è in grado di rispondere immediatamente (situazione che si verifica nella quasi totalità dei casi), può chiedere un termine³⁷ al giudice per rispondere al quesito depositando, eventualmente, una relazione scritta.

Il giudice poi fisserà un'udienza successiva, stabilendo per qualche giorno prima il termine per il deposito della relazione scritta, in modo tale che le parti possano conoscerla prima dell'udienza. All'udienza, che non è pubblica ma si svolge in camera di consiglio, il perito illustrerà le conclusioni a cui è pervenuto in risposta ai quesiti propostigli, rispondendo alle domande del giudice, del pubblico ministero e dei difensori delle persone sottoposte alle indagini e della persona offesa. Dell'udienza viene redatto un verbale che verrà inserito nel fascicolo del dibattimento.

La ragione per cui è assicurato il contraddittorio delle parti è che la prova (nel nostro caso la perizia) assunta con le forme dell'incidente probatorio avrà valore nel dibattimento e sarà inserita nel suo fascicolo, mentre la consulenza disposta direttamente dal pubblico ministero rimane sempre un atto di parte e, non potendo essere inserita nel fascicolo del dibattimento, è conosciuta dal giudice solo dopo l'esame del consulente, effettuato nel contraddittorio delle parti.

«deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate» (art. 396 c.p.p.). Copia delle deduzioni presentate dalle persone sottoposte alle indagini deve essere consegnata nella segreteria del pubblico ministero, il quale eventualmente le integra comunicando al giudice, se necessario, le indicazioni utili per gli avvisi ad altri interessati (art. 414 c.p.p.).

³⁷ Il termine non può essere superiore a 90 giorni e quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine, su richiesta del perito può essere prorogato dal giudice, anche più volte per periodi non superiori a 30 giorni, fino ad un massimo di sei mesi (art. 227 c.p.p.).